



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 63

DEL 3/11/2009

OGGETTO :

Scadenza termini d'efficacia delle misure di salvaguardia in pendenza del PRG adottato, ma non ancora approvato – Direttiva all'U.T.C.

DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- ✓ questa amministrazione comunale, con deliberazione n. 12 del 20/05/2004 assunta dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale, ha adottato il PRG con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
- ✓ il piano regolatore adottato è stato sottoposto alle regolari procedure di deposito in segreteria, avviso di pubblicazione all'albo pretorio e nella GURS, esame, rigetto e/o approvazione delle osservazioni (deliberazioni consiliari n. 41, 43, 45 e 46, tutte del 2005), etc...;
- ✓ con deliberazione consiliare n. 31 dell'11/09/2007 avente per oggetto: “ *Piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e Regolamento edilizio. Presa atto parere n. 1423 ex art. 13 legge 64/74, reso dal Genio Civile di Agrigento*”, sono state approvate le nuove tavole grafiche nn. 9.03.02, 9.03.03, 9.03.05 del PRG, redatte dai progettisti incaricati in data 03/07/2007, con le prescrizioni di cui al parere n. 1423/2007 reso dal Genio Civile ex legge n. 64/1974;
- ✓ a seguito delle modifiche al PRG adottato, apportate con deliberazione consiliare n. 31 dell'11/09/2007 sono state seguite le regolari procedure di deposito in segreteria, pubblicazione all'albo pretorio e nella GURS, esame e rigetto delle osservazioni / opposizioni (deliberazione consiliare n. 55 del 27/12/2007), etc....;
- ✓ con nota prot. n. 6199 del 15/04/2008 il PRG e gli atti annessi, connessi e collegati sono stati inviati dal Comune all'ARTA, cui è demandata la competenza approvativa;
- ✓ l'ARTA, in sede d'istruttoria, ha richiesto un'integrazione documentale;
- ✓ con nota prot. n. 2901/P dell'11/05/2009 l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'ARTA la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ allo stato attuale il PRG con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio trovasi all'esame dell'organo regionale competente per l'approvazione;
- ✓ a norma dell'art. 19 comma 3 L.R. 27/12/1978 n. 71, “*in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, l'applicazione delle misure di salvaguardia*”

di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958 n. 22, è **obbligatoria**”;

- ✓ l'articolo unico della legge 03/11/1952 n. 1902 così dispone testualmente “*a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione del piano regolatori generali e particolareggiati, e fino all’emanazione del relativo decreto di approvazione, il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. A richiesta del Sindaco e per il periodo suddetto, il Prefetto, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del piano. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma. Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all’Amministrazione dei lavori pubblici per l’approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano*”;
- ✓ l'articolo 12 comma 3 del DPR 06/06/2001 n. 380 ricalca sostanzialmente quanto previsto dall'articolo unico della legge n. 1902/1952, (oggi abrogato dall'art. 24 D.L. 25/06/2008), disponendo testualmente quanto segue: “*in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. **La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione allo strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione***”;
- ✓ il PRG è stato adottato con deliberazione in data 20/05/2004 ed è stato trasmesso all’ARTA in data 15/04/2008, cioè oltre l’anno dalla conclusione della fase di pubblicazione;

RITENUTO CHE:

- ✓ così come risulta dal quadro normativo sopra richiamato in relazione alle date che hanno contrassegnato l’iter del PRG, i termini d’efficacia delle norme di salvaguardia sono ormai scaduti, salvo per quanto riguarda le modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 31 dell’11/09/2007, per le quali restano tutt’ora efficaci i termini di vigenza delle norme di salvaguardia;

VISTO:

- ✓ il parere n. 145/96 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativo/Sezione Consultiva nell’adunanza del 01/04/1996 che, per il suo contenuto, conferma quanto avanti ritenuto;

DELIBERA

1. nelle superiori premesse e considerazioni e in quanto sopra ritenuto è resa la direttiva di cui all’oggetto;
2. la direttiva de qua ha valenza sino all’approvazione del PRG da parte dell’autorità regionale competente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale